

8/5/2016
S. Cirillo
CS



ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 374/11 X
258-AT

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Luigi Cirillo
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo 0016170/1 Data 07/09/2016 14:11
Ufficio Segreteria Generale
Classifica:

Prot. n. 46
7/9/2016



Al Presidente della Giunta
regionale

All'Assessore all'Istruzione

Loro Sedi

Interrogazione a risposta scritta


Oggetto: mancata istituzione del tavolo tecnico ex articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2016 e mancata ripartizione in fasce della tassa regionale per il diritto allo studio.

Il sottoscritto Cons. regionale, Luigi Cirillo, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) la legge regionale della Campania 7 agosto 2014, n. 16, "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)" stabilisce:
 - 1) al comma 19, che la tassa regionale istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 è tributo proprio della Regione Campania;
 - 2) al comma 20, che per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania gli studenti sono tenuti al pagamento della suddetta tassa regionale;
 - 3) al comma 21, che l'importo della tassa è regolamentato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- b) l'articolo 18, comma 8, del d.lg. n. 68 del 2012 dispone che le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in tre fasce;

07/09/2016
Luigi Cirillo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Luigi Cirillo
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"


- c) ai sensi della predetta disposizione la misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio; i restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio; il livello massimi della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro;
- d) l'articolo 13, comma 4, della legge regionale 18 maggio 2016, n.12, "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario" prevede che la ripartizione in tre fasce della tassa sia attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli uffici della Regione e i rappresentanti delle università e degli studenti, nella medesima proporzione valida per la composizione del Consiglio di amministrazione, designati dai singoli atenei;

considerato che:

- a) già in passato (mozione reg. gen. n. 38/4/X leg.ra), la mancata istituzione del tavolo tecnico Regione-Università aveva fatto registrare uno stallo della definizione delle fasce, dando luogo all'applicazione della tassa nella misura di 140 euro per tutti gli studenti, indipendentemente dal reddito;
- b) per sopperire alla denunciata situazione, il gruppo consiliare Movimento 5 stelle ha presentato un emendamento al disegno di legge confluito nella legge n. 12 del 2016, finalizzato a definire una procedura alternativa in caso di mancata costituzione del tavolo Regione-Università per la ripartizione in fasce dell'importo della tassa universitaria regionale;
- c) il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2016 dispone che se il tavolo di cui al comma 4 non provvede alla rideterminazione dell'importo della tassa per il diritto allo studio, la Giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, stabilisce con deliberazione la predetta rideterminazione, indicando il limite massimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'attribuzione delle borse di studio nel rispetto della normativa nazionale;

rilevato che:

- a) con delibera n. 443 del 2 agosto 2016, la Giunta regionale, in ragione della mancata attivazione del tavolo tecnico previsto dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 12 del 2016, ha confermato in 140 euro l'importo della tassa per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/17,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Luigi Cirillo
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

così lasciando immutata la situazione di grave iniquità che si intendeva scongiurare;

- b) altre regioni (Veneto, d.G.R. n. 676 del 17 maggio 2016) rideterminano gli importi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario nella fasce nelle quali il tributo si articola;

**Tutto ciò premesso, considerato e rilevato
interroga la Giunta regionale al fine di sapere:**

1. quali sono le ragioni della mancata costituzione del tavolo tecnico, previsto dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2016, funzionale alla ripartizione della tassa nelle relative fasce;
2. quali sono le ragioni della mancata rideterminazione dell'importo della tassa per il diritto allo studio universitario da parte della Giunta regionale, come previsto dall'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2016, attraverso il quale si sarebbe potuto scongiurare l'applicazione indistinta a tutti gli studenti universitari della misura standard di euro 140,00 in luogo di un'equa ripartizione della tassa, parametrata all'indicatore della situazione economica equivalente.

Cirillo